REGOLAMENTO (CE) N. 1969/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1507/95 della Commissione recante deroga, nel settore delle carni bovine, al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e al regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (3), in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 1507/95 della Commissione (4) prevede una deroga all'articolo 4 e all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (6), e all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (8), portando da 60 a 90 giorni il termine entro il quale i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità per le carni disossate del codice 0201 30 00 100 della nomenclatura per le restituzioni;

considerando che, dopo verifica, si è constatato che lo stesso problema di smercio esiste per altre presentazioni di carni bovine, disossate o meno; che occorre pertanto estendere tale deroga a tutte le carni bovine fresche o congelate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1507/95 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 nonché all'articolo 4 e all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, il termine di 60 giorni è portato a 90 giorni per le carni disossate di cui ai codici 0201 e 0202 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, per le quali è stato presentato un titolo di esportazione o di fissazione anticipata, rilasciato anteriormente al 1° maggio 1995, a sostegno della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.
(4) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 24.
(5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.
(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(8) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.